

# Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione compost per possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente

T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I 28 gennaio 2021, n. 27 - Realfonzo, pres.; Perpetuini, est. - Avv. Maurizio Sante Minichilli Amm.Re Unico Enercom Umwelt S.r.l.s. (avv. Minichilli) c. Regione Abruzzo (Avv. distr. Stato) ed a.

**Ambiente - Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione compost - Possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente - Verifica di assoggettabilità a VIA.**

(Omissis)

## FATTO

Con il gravame in epigrafe il ricorrente insorge avverso il Giudizio CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale – nr. 2766 del 23.03.2017, depositato in data 24.03.2017, ed ogni altro atto connesso, prodromico e consequenziale.

Il ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di diritto:

1. *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 20/comma 5 nonché degli Allegati IV punto 7 lett.ra zb) e V della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. unitamente ad eccesso di potere per carenza, contraddittorietà, erroneità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, per aver il CCR-VIA disposto l’assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale, invece escluso dalla normativa ambientale nazionale”;*
2. *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. sul principio di imparzialità nonché eccesso di potere per disparità di trattamento”;*
3. *“Eccesso di potere per carenza, contraddittorietà, erroneità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, in ordine alla non corretta applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 21/nonies L. 241/1990 e s.m.i., eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, omessa e/o insufficiente attività istruttoria, errore nei presupposti e travisamento dei fatti e violazione del principio generale della buona fede”.*

Si è costituita l’Amministrazione regionale resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

1.§. L’odierno ricorso si riferisce ad un giudizio di assoggettabilità relativo alla verifica di assoggettabilità a VIA per il *“Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione compost”* da realizzarsi nel comune di Rosciano in loc. Villa Oliveti.

Il progetto è stato esaminato nella seduta del CCR-VIA del 23.03.2017 che con giudizio n. 2766 ha espresso il seguente parere:

*“RINVIO A PROCEDURA V.I.A. PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI:*

*E’ necessario un approfondimento in sede di valutazione di impatto ambientale, considerato quanto segue:*

- 1) *che l’impianto è collocato in zona agricola, naturalistica e paesaggistica di pregio;*
- 2) *che il sito presenta notevoli criticità riferite alla viabilità necessaria allo svolgimento delle attività;*
- 3) *che, trattandosi di area classificata dal PRG Comunale “agricola”, si rileva un’incompatibilità sia per ciò che concerne le emissioni in atmosfera (Misura MD3), che per ciò che riguarda le emissioni rumorose;*
- 4) *che la tipologia dei rifiuti trattati comporta emissioni odorigene;*
- 5) *che è stata segnalata la presenza di specie in Allegato II e IV della Direttiva Habitat per la cui conservazione si chiede l’attivazione delle procedure di Valutazione di Incidenza;*
- 6) *la complessità degli aspetti idrogeologici in relazione alla prossimità delle scarpate in erosione dalle sponde del Fiume Nora (con fenomeni erosivi in atto) e la presenza di sorgenti d’acqua.*

*Infine si precisa che, ai sensi della L.R. 45/2007, gli impianti di trattamento rifiuti devono essere collocati oltre la fascia di rispetto dei 150 mt. dai corsi d’acqua o da altri corpi idrici”.*

2.§. Il primo motivo di ricorso è infondato.

A tal riguardo si ricorda che l’art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. individua due possibili esiti della procedura di Verifica di assoggettabilità:



- “Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni” (comma 5);
- “Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28” (comma 6).

Il rinvio a procedura di VIA è stato quindi disposto all'esito dell'apprezzamento tecnico-discrezionale in quanto sono stati ravvisati “possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente”.

Si sottolinea ancora che per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 (tra i quali, al punto 7, lett zb) del citato allegato, si annovera quello in esame) è prevista una fase di screening volta ad accertare l'esistenza (o meno) dei citati possibili impatti negativi, attività compiutamente svolta dal Comitato di Coordinamento regionale per la VIA. Il rinvio a procedura di VIA è quindi disposto non nel caso di “impatti”, ma nel caso di “possibili impatti”, anche in considerazione dell'attuale utilizzo del territorio che è a destinazione agricola.

3.§. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente si sofferma su due progetti di impianti fotovoltaici, ubicati in aree limitrofe a quella dell'impianto di rifiuti di che trattasi, esaminati dal CCR-VIA positivamente con giudizi 1441 e 1442 del 11.03.2010.

La censura appare un fuor d'opera considerata l'impossibilità di ravvisare alcuna “imparzialità di trattamento” in relazione ad impianti di diversa natura, che soggiacciono anche a diverse e specifiche normative di settore.

Nel caso di impianti fotovoltaici, trovano infatti applicazione le “linee guida regionali” nonché le specifiche norme nazionali incentivanti le fonti rinnovabili, le quali non precludevano (all'epoca dei fatti) la realizzabilità di detti impianti in aree agricole.

Nel caso di impianti di rifiuti trova applicazione la L.R. n. 45/2007, che nello specifico, al punto 11.3.1, individua “criteri localizzativi” differenti.

4.§. Il terzo motivo di ricorso non ha fondamento.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che le valutazioni espresse dagli organi tecnico consultivi sono giudizi aventi connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività.

Ne consegue che il giudizio impugnato è censurabile solo quando sia del tutto mancata la motivazione, ovvero non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale o quando sia evidente la illogicità e l'incoerenza dell'apparato motivazionale.

A partire dalla sentenza Cons. Stato, IV sezione, n. 601 del 9 aprile 1999, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza in relazione al criterio tecnico utilizzato ed all'iter procedimentale applicativo del predetto criterio.

Non è, quindi, l'opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l'insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo.

Nessuna di queste eventualità è riscontrabile nel caso di specie, né il ricorrente dimostra quantomeno l'erroneità dei criteri utilizzati dall'amministrazione nella formulazione del giudizio.

Invero, nelle diverse sottocensure in cui si articola il terzo motivo di gravame, il ricorrente sovrappone il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione senza, però, dimostrare la illogicità o la carenza di esaustività del giudizio impugnato che, si ribadisce, non è un diniego ma solo una valutazione circa la necessità di sottoporre il progetto ad una valutazione più approfondita in relazione, ad esempio, ai possibili impatti negativi di un impianto del genere localizzato in area classificata come “Zone vitivinicole a Denominazione Origine Controllata DOC”.

Al contrario, incongruenze possono essere riscontrate nello studio preliminare redatto dal proponente in cui si legge che “Dal punto di vista faunistico, nella zona in cui è ubicata l'attività, non si riscontrano presenze di animali di pregio e specie protette”, anche se lo stesso proponente indica, tra quelle presenti, diverse specie protette:

- tra gli uccelli, dendrocoposlecotos, lullula arborea, coraciasgarrulus tutte inserite nell'allegato I alla Direttiva Uccelli 2009/14/CE;
- tra gli Anfibi, triturus carnifex, incluso degli allegati II e IV della direttiva Habitat 92/43/CE.

5.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.

La complessità della fattispecie rende opportuna la compensazione delle spese di lite.

(Omissis)